



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 04/03/2013
Prot. 37 / 0004323 / MA007.A001

All'ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Oggetto: concordato preventivo in continuità e rilascio del DURC.

Con riferimento alla questione in oggetto, si ritiene che non possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), D.M. 24 ottobre 2007 – secondo la quale *“la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”* – nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F.

Si rappresenta che, secondo quanto riportato nella risposta ad interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, gli Istituti possono attestare la regolarità contributiva solo se risulta prevista la c.d. moratoria di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. c) L.F. e solo dopo l'avvenuta omologazione, da parte del competente Tribunale, del piano di ristrutturazione aziendale.

Si ritiene dunque che soltanto in presenza di tali condizioni possa essere emesso il DURC poiché, solo in tal caso, è possibile riconoscere una *“sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”*, circostanza non rinvenibile durante il periodo antecedente l'omologazione del concordato.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)

CC-10744